

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1353

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ONORI, ALIFANO, FENU, LOMUTI, LOVECCHIO, RAFFA

Introduzione del comma 659-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la riduzione della tassa sui rifiuti per gli immobili a uso abitativo di proprietà di cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

Presentata il 2 agosto 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge s'intende operare una riduzione della tassa sui rifiuti per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Come è noto, un'importante comunità di italiani vive fuori dei confini nazionali. Alla data del 1° gennaio 2022 i cittadini italiani iscritti all'AIRE erano 5.806.068, pari al 9,8 per cento rispetto agli oltre 58,9 milioni di italiani residenti in Italia. Mentre l'Italia ha perso in un anno lo 0,5 per cento della popolazione residente (-1,1 per cento dal 2020), gli italiani all'estero sono cresciuti nel 2021 del 2,7 per cento, che diventa il 5,8 per cento dal 2020. In valore assoluto si tratta di quasi 154.000 nuove iscrizioni all'AIRE a fronte della diminuzione di oltre 274.000

residenti nel territorio nazionale. In tale contesto, risulta inoltre interessante sottolineare che tutte le regioni, senza alcuna eccezione, perdono residenti aumentando, però, la loro presenza all'estero (dati del Rapporto italiani nel mondo 2022 della Fondazione Migrantes). Come risulta ai proponenti della presente iniziativa legislativa, vi è una profonda percezione di iniquità da parte della maggior parte dei cittadini italiani residenti all'estero rispetto ad alcuni tributi, in particolare con riguardo alla tassa sui rifiuti (TARI). Molti residenti all'estero invocano una riduzione improntata al principio della proporzionalità. In merito alla menzionata istanza, si ritiene opportuno evidenziare che già esistono significative sentenze che affrontano tale questione. Si vedano, ad esempio, la recente

pronuncia (sentenza n. 26 del 2022) della commissione tributaria regionale della Toscana e, qualche anno prima, la sentenza n. 4223 del 2017 del Consiglio di Stato, V sezione, a sostegno del principio di proporzionalità. Sul punto, il Consiglio di Stato ha affermato che il principio di proporzionalità, cui si deve conformare la discrezionalità amministrativa nell'individuazione delle tariffe, porti a ritenere non legittimo un criterio di determinazione che risulti più gravoso per le abitazioni dei non residenti rispetto a quelle di coloro che dimorano abitualmente nel comune. Successivamente, conformandosi alla menzionata posizione del Consiglio di Stato, la commissione tributaria regionale della Toscana, nella citata sentenza n. 26 del 2022, ha ritenuto illegittimo il regolamento comunale sulla TARI che non rispetti il principio di proporzionalità in relazione a soggetti residenti e non residenti. Si ritiene opportuno citare un significativo passaggio della motivazione della menzionata sentenza: «abitando i residenti con continuità nel territorio comunale, la logica vuole che gli stessi vi producano ben più rifiuti di coloro che invece, a parità di condizioni abitative, vi ci soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari, generalmente proprio i non residenti e ciò vale a maggior ragione in una località turistica a vocazione balneare prettamente stagionale, dove è normale immaginare che i non residenti siano mediamente assenti per la maggior parte dell'anno, limitandosi la presenza a parte della stagione estiva, di talché deve essere annullato perché illegittimo il regolamento comunale nella parte in cui determini una ripartizione delle spese distinguendo fra utenze domestiche residenti e non residenti con un aggravio per queste ultime, in violazione del criterio di proporzionalità e della *ratio* della normativa applicabile». In tale scenario, non si può inoltre fare a meno di notare che il regime di riduzioni relativo a una specifica categoria di pensionati – sia pur condivisibile in termini generali – aumenta la percezione di scarsa equità rispetto alla complessiva platea dei

residenti all'estero che, spesso, anche a costo di grossi sacrifici, si trova a dover fare fronte a gravosi oneri fiscali connessi ad abitazioni scarsamente utilizzate e che non producono reddito. Solo per citare gli ultimi sviluppi, con la legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) è stato, infatti, disposto che, a partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo sia dovuta in misura ridotta di due terzi. Dunque, analizzando la situazione da un punto di vista generale e dando adeguato rilievo alle osservazioni dei nostri concittadini all'estero, si avverte senza ombra di dubbio la necessità di introdurre nel nostro ordinamento elementi di riforma della materia, in una prospettiva più ampia che tenga conto delle legittime istanze di tutti i soggetti interessati dalla disciplina in questione. In tal senso, la presente proposta di legge, all'articolo 1, prevede l'applicazione dell'imposta comunale della TARI per ciascun anno in misura ridotta di due terzi su una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'AIRE, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

L'articolo 2 reca disposizioni finanziarie. L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore.

I firmatari della presente proposta di legge ritengono che attraverso essa il legislatore possa disegnare un sistema fiscale più equo nei confronti della totalità dei cittadini italiani residenti all'estero.

Alla luce di quanto esposto, si auspica la celere approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Riduzione della tassa sui rifiuti per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 659 è inserito il seguente:

« 659-bis. Il comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede per ciascun anno una riduzione tariffaria nella misura di due terzi su una sola unità immobiliare, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero ».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Decorrenza dell'efficacia)

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data della sua entrata in vigore.



19PDL0049490